

TRIBUNALE DI PISA
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.9/2001 R.G. Sent.

Il Giudice per le indagini preliminari, Dr. Alberto De Palma, all'udienza del 18.1.2001 ha pronunciato, a seguito di rito abbreviato, dando lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale N. 823/2000 R.G.N.R. e N. 335/2000 R.G. GIP contro;

OSTROVICA ARDIAN nato a Tirana (Albania) il 29.6.1966 attualmente ristretto p.q.c. presso la Casa Circondariale di Pisa - DETENUTO P.Q.C. PRESENTE.

(arrestato il 5.2.2000- convalida arresto e ordinanza cust. caut. in carcere il 8.2.2000)

difeso di fiducia dagli Avv. Carlo Alberto Antongiovanni di Viareggio e Rolando Rossi di Pisa, entrambi presenti';

Le PARTI CIVILI:

1. CEI BRUNO nato a Cascina il 8.3.1930, non presente - LOGLI LOREDANA nata a Pisa il 24.9.1937, non presente - CEI MAURIZIO nato a Pisa il 13.4.1966, non presente - CEI SEFANIA nata a Pisa il 11.6.1968, presente - prossimi congiunti di CEI Sonia;
 - rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Flora di Firenze e dall'Avv. Gino Mannocci di Pisa - entrambi presenti;
2. BADALASSI LIDA nata a Pontedera il 28.9.1940 residente in Cascina loc. San Frediano a Settimo via F. Palasciano n. 2, elettivamente domiciliata ex art. 10015 c.p.p. presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Bianchi in Pisa, via Vittorio Veneto n. 18, non presente - prossimo congiunto di BETTI Susi;
 - rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Bianchi di Pisa - presente;
3. BETTI LISA nata a Cascina il 16.12.1970 residente in Cascina loc. San Frediano a Settimo via F. Palasciano n. 2, elettivamente domiciliata ex art. 100/5 c.p.p. presso lo studio dell'Avv. Claudio Bianchi in Pisa, via Vittorio Veneto n. 18, presente - prossimo congiunto di BETTI Susi;
 - rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Bianchi di Pisa - presente
4. FRANCHI DINO nato a Pontedera il 12.11.1995 residente in Cascina viale della Repubblica n. 164, presente - MORGANTI FEDORA nata a Cascina il 29.10.1932 ivi residente in viale della Repubblica n. 164, non presente - FRANCHI ALESSANDRO nato a Cascina il 17.4.1974 ivi residente in viale della Repubblica n. 164, presente - (prossimi congiunti di FRANCHI Sabrina);

- rappresentati e difesi dall'Avv. Sonia Ticciati di Pontedera - non presente, sostituita dall'Avv. Luca Poldaretti di Cascina come da delega in atti.

IL RESPONSABILE CIVILE:

LA FONDIARIA ASS.NI S.p.A. in qualità di impresa territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada, corrente in Firenze P.zza della Libertà n. 6, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dr. Roberto Tretter - rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Lucifero del foro di Pisa - non presente, sostituito dall'Avv. Paola Volpi di Pisa - presente, come da delega in atti.

Pubblico Ministero: Dr. Giancarlo Dominijanni, presente;

IMPUTATO

- a) del delitto p. e p, dagli artt. 56 e 575 c.p. per aver posto in essere atti diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Lekstakaj Admir, speronandolo più volte a forte velocità con il proprio veicolo Mitsubishi Pajero, tg. LU 472373, evento che non si è verificato per cause indipendenti dalla sua volontà.
- b) del delitto p. e p. dall'art. 575 c.p. per avere, nel tentativo di determinare la morte del Lekstakaj Admir, con la condotta di cui al capo che precede, invaso la carreggiata opposta al senso di marcia da lui percorso, scontrandosi frontalmente con l'autovettura Citroen Saxo sulla quale viaggiavano Cei Sonia, Franchi Sabrina e Betti Susi, cagionando la morte delle stesse.

Tutti fatti commessi in Vecchiano il 5.2.2000.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. per avere agito per motivi futili rappresentati dall'aver posto in essere entrambi i reati a lui contestati per una banale lite dovuta a una ragazza di nazionalità russa, avvenuta precedentemente in un bar di Pisa, tra il medesimo imputato e un gruppo di cittadini di nazionalità albanese al quale apparteneva il Lekstakaj Admir. (aggravante contestata all'udienza dell'11.1.2001)

Conclusioni delle parti:

- Il Pubblico Ministero chiede condanna dell'imputato alla pena di anni 20 di reclusione, (pena base anni 30 di reclusione, esclusione della concessione delle attenuanti generiche in ipotesi da considerare equivalenti all'aggravante dei futili motivi)
- Il difensore della parte civile Badalassi Lida, Avv. Fabrizio Bianchi, deposita conclusioni scritte di cui viene data lettura: "Voglia il Giudice, ritenuta la pena responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli, condannarlo alla pena di giustizia, ritenuti altresì la responsabilità civile dello stesso ex art. 2054 c.c., nonché l'obbligo alla prestazione della garanzia assicurativa ex art. 19 lett. b) L. 990/69 da parte de La Fondiaria Assicurazioni Spa, con sede in Firenze, nella qualità di Impresa designata per la Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, condannare l'imputato ed il responsabile civile, in solido fra loro, al risarcimento in favore di essa P.C. Badalassi Lida, quale madre convivente ed erede legittima della defunta Betti Susi, dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, a persona e cose, nessuno escluso, cagionati dal fatto illecito commesso dall'Ostrovica nella misura da liquidarsi in separato giudizio, comprese le rivalutazioni e gli interessi di legge, con l'assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a titolo di danno morale non inferiore a £. 400.000.000 e con la rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile come da nota che si produce".

- Il difensore della parte civile Betti Lisa, Avv. Claudio Bianchi, deposita conclusioni scritte di cui viene data lettura "Voglia il Giudice, ritenuta la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli, condannarlo alla pena di giustizia; ritenuti altresì la responsabilità civile dello stesso ex art. 2054 c.c., nonché l'obbligo alla prestazione di garanzia assicurativa ex art. 19 lett. b) L. 990/69 da parte de La Fondiaria Assicurazioni Spa, con sede in Firenze, nella qualità di Impresa designata per la Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, condannare l'imputato ed il responsabile civile, in solido fra loro, al risarcimento in favore di essa P.C. Betti Lisa, quale sorella ed erede legittima della defunta Betti Susi, dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, a persona e cose, nessuno escluso, cagionati dal fatto illecito commesso dall'Ostrovica nella misura da liquidarsi in separato giudizio, comprese le rivalutazioni e gli interessi di legge, con l'assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a titolo di danno morale non inferiore a £. 170.000.000 e con la rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile come da nota che si produce".
- Il difensore delle parti civili Franchi Dino, Morganti Fedora e Franchi Alessandro, Avv. Sonia Ticciati, sostituita dall'Avv. Luca Poldaretti, deposita conclusioni scritte di cui viene data lettura: "Voglia Codesto Ill.mo Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Pisa, affermata la penale responsabilità dell'imputato Ostrovica Ardian in ordine ai reati allo stesso ascritti nel presente procedimento, condannarlo alla pena che sarà ritenuta di giustizia, condannarlo in solido con il responsabile civile altresì al pagamento della somma di £. 1.350.000.000, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 5.2.2000 fino al saldo, a titolo di risarcimento di tutti i danni, dichiarandone la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 540 co. 1 c.p.p. in ragione della particolare gravità dei fatti, della gravità del danno e delle modeste condizioni economiche delle parti; voglia in subordine e comunque disporre, ai sensi degli artt. 539 co. 2 e 540 co. 2 c.p.p., il pagamento a carico del predetto di una provvisionale immediatamente esecutiva e comunque non inferiore a £. 750.000.000, ed in ogni caso con condanna dello stesso al pagamento delle spese di costituzione e di difesa di parte civile come da allegata notula, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge".
- I difensori delle parti civili Cei Bruno, Logli Loredana, Cei Maurizio e Cei Stefania -Avv.ti Giovanni Flora e Gino Mannocci - depositano conclusioni scritte di cui viene data lettura "Voglia Codesto Ill.mo Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Pisa, affermata la penale responsabilità dell'imputato Ostrovica Ardian in ordine ai reati allo stesso ascritti nel presente procedimento, condannarlo alla pena che sarà ritenuta di Giustizia, altresì condannando l'imputato in solido con il responsabile civile, la Fondiaria Assicurazioni S.p.A. quale impresa designata per la Toscana del Fondo di Garanzia per le vittime della strada al pagamento della somma di Lire 1.056.140.400, o quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali a decorrere dal 4.2.2000 fino al saldo, a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali, morali e biologici subiti dalle parti civili costituite, dichiarandone la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 540, co. 1 c.p.p. in ragione della particolare gravità dei fatti, della gravità del danno e delle modeste condizioni economiche delle parti; voglia, in subordine e comunque, disporre, ai sensi degli artt. 539 comma 2° e 540 comma 2' del c.p.p., il pagamento a carico dei predetti in solido fra loro di una provvisionale immediatamente esecutiva dell'ammontare di Giustizia e comunque non inferiore a lire 750.000.000, o quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, ed in ogni caso con condanna degli stessi in solido fra loro al pagamento delle spese di costituzione e di difesa di parte civile come da allegate notule; con ogni consequenziale pronuncia di ragione o di legge"

- Il difensore dei Responsabile civile S.p.A. La Fondiaria Ass.ni, Avv. Paola Volpi deposita conclusioni scritte: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e deduzione, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Fondo di Garanzia Vittime della Strada poiché la fattispecie in esame costituisce un'ipotesi di responsabilità dolosa del responsabile del sinistro; nel merito subordinato, in via principale, rigettare le domande tutte formulate nei confronti della concludente perché infondate in fatto ed in diritto; in ipotesi, contenere la condanna entro il massimale di legge vigente al momento del sinistro, con espressa esclusione di ogni ipotesi di mala gestio e con esplicita esclusione del risarcimento del preteso danno biologico e morale iure hereditatis vantato dalle parti civili richiedenti perché giuridicamente inammissibile (Cass. Civ. 4910/96 e Trib. Pisa n. 736/97) e del loro preteso danno biologico e patrimoniale iure proprio perché del tutto carenti della necessaria prova (Corte Cost.le 372/94)”.
- Il difensore dell'imputato, Avv. Rolando Rossi, conclude chiedendo l'assoluzione per il reato di cui al capo a) perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato e derubricazione dell'imputazione sub b) in quella di omicidio colposo plurimo, condanna al minimo della pena e concessione delle attenuanti generiche.
- Il difensore dell'imputato, Avv. Carlo Alberto Antongiovanni si associa alle conclusioni del codifensore Avv. Rossi e produce memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alle ore 03.35 circa del giorno 5 febbraio 2000 una pattuglia della Polizia Stradale di Lucca intervenne sulla SS 1 Aurella, in località La Costanza del Comune di Vecchiano, dove si era verificato un sinistro stradale nel quale erano rimasti coinvolti tre autoveicoli: 1) il fuoristrada Mitsubishi Pajero con targa LU/472373, a bordo del quale, accasciato sul volante e ferito, vi era il guidatore Ostrovica Ardian, di nazionalità albanese- 2) l'autovettura Peugeot 205 con targa FI/L81807, il cui conducente, tale Lekstakaj Admir, altro albanese, si era allontanato e sarebbe stato più tardi rintracciato e tratto in arresto per violazione dell'art. 198 commi 6 e 7 Cod. della Strada; 3) l'autovettura Citroen Saxo, targata AV 101 FE, all'interno della quale vi erano i corpi esanimi di Betti Susi, Franchi Sabrina e Cei Simona, tre amiche che stavano rientrando a Cascina dopo avere trascorso la serata in Versilia.

Dai primi rilievi emergeva che il fuoristrada, marciante in direzione di Viareggio, dopo avere tamponato l'autovettura Peugeot, aveva sbandato sulla corsia di sinistra e colliso frontalmente con la Citroen condotta dalla Betti, che proveniva dalla direzione contraria.

Il decesso delle tre occupanti la Citroen era constatato da un medico intervenuto sul posto su richiesta degli investigatori.

Ostrovica era medicato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Viareggio e i risultati delle analisi del sangue (pag. 17) evidenziavano l'assunzione di benzodiazepine e, quel che è più significativo, un profondo stato di ebbrezza, attestato dal valore dell'etanolo (246 mg/dl, a fronte del valore limite di 80 mg/dl). Mentre si trovava nei locali del Pronto Soccorso, Ostrovica ripeteva più volte ad alta voce la frase: "dovevo (oppure: volevo) ammazzarli tutti", e quando il dott. Enrico Marinai lo informava della necessità di applicare punti di sutura all'interno della bocca, esclamava: "In bocca mi ci dovrebbe mettere una pistola e spararmi" (pag. 19)

Un prima spiegazione riguardo alla dinamica del sinistro era fornita dal Lekstakaj, fermato dalla Polizia a Migliarino: - egli stava percorrendo la via Aurella, con direzione di marcia Pisa - Viareggio e ad una velocità di circa 70/80 km orari, quando, in corrispondenza della progressiva km. 349, era stato "più volte tamponato" dal fuoristrada; - la Peugeot aveva cozzato contro il guardrail di destra mentre il veicolo tamponante aveva sbandato e si era scontrato frontalmente contro la Citroen; - Lekstakaj, che sentiva un dolore ad una gamba, aveva chiesto ad un automobilista di passaggio il favore di accompagnarlo al Pronto

Soccorso, ma era stato fatto scendere nei pressi dell'Hotel "Holiday Inn" di Migliarino e si era poi presentato alla pattuglia della Polizia Stradale ferma al casello di Pisa Nord.

I ragguagli offerti dal Lekstakaj e l'analisi dei rilievi eseguiti sul luogo dell'incidente indussero gli investigatori a concludere che Ostrovica avesse intenzionalmente speronato l'autovettura Peugeot che, per la violenza dell'urto contro il guardrail, aveva subito il distacco della ruota anteriore destra, ritrovata nel fosso di scolo laterale. L'iniziativa dell'Ostrovica aveva prodotto esiti rovinosi perché i veicoli antagonisti, continuando affiancati la marcia in senso obliquo rispetto all'asse della strada, erano finiti nella corsia opposta dove il fuoristrada aveva urtato contro il guardrail di sinistra e colliso lateralmente con la fiancata sinistra della Peugeot; quindi il fuoristrada aveva sopravanzato la suddetta autovettura e si era presentato alla scontro frontale con la Citroen che era stata respinta all'indietro per circa 20 metri. Nella situazione di quiete la Peugeot era venuta a incastrarsi tra il guardrail di sinistra e la Mitsubishi Pajero; la Citroen Saxo si era invece disposta trasversalmente, quasi a contatto con la Mitsubishi, dopo avere compiuto una rotazione in senso orario. Tutto ciò era accaduto, in base alle tracce rilevate, nello spazio di circa 170 metri in un tratto pianeggiante di strada a due corsie con andamento curvilineo volgente a destra secondo la direttrice di marcia Pisa -Viareggio. (vedi informativa in data 6 febbraio 2000, a pag. 33)

Questa ricostruzione è stata condivisa dal consulente tecnico nominato dal PM, il quale, con riguardo al momento dell'urto (che interessò la parte anteriore destra del fuoristrada e quella posteriore sinistra dell'autovettura), ha indicato in circa 110 Km/h la velocità del fuoristrada e in circa 80 Km/h quella della Peugeot, ed ha concluso che, nonostante gli urti successivi, la decelerazione della Mitsubishi Pajero fu di soli 25 Km/h, stimando in circa 80 - 85 Km/h la velocità residua all'atto dello scontro frontale con la Citroen (vedi relazione a pag. 388).

Constatato lo stato di ebbrezza del conducente e valutati gli effetti disastrosi della sua condotta di guida, gli investigatori dichiarano in arresto l'Ostrovica.

Interrogato in carcere dal PM il 6 febbraio 2000 (pag. 43), Admir Lekstakaj (di anni 18) spiegò di avere mantenuto il controllo della autovettura a seguito di un primo urto, che aveva interessato la parte centrale del cofano posteriore della Peugeot; un secondo tamponamento (quello incentratosi nello spigolo sinistro dell'autovettura da lui condotta) era stato invece molto forte e, in conseguenza di esso, Lekstakaj aveva perso il dominio del veicolo che aveva urtato contro il guardrail; a quel punto si era sollevato il cofano anteriore togliendo al Lekstakaj la visuale. Lekstakaj sostenne di non conoscere Ostrovica, del cui comportamento aggressivo dichiarò di non riuscire a comprendere il senso.

Questa ricostruzione dei fatti venne confermata nell'interrogatorio reso il giorno 8 febbraio al GIP, che convalidò l'arresto, ma dispose l'immediata scarcerazione del Lekstakaj, nei confronti del quale il PM non aveva formulato richieste cautelari (pag. 113). La posizione del Lekstakaj, indiziato di violazione dell'art. 189 Cod. della Strada, sarebbe stata poi stralciata dal PM con decreto in data 9 marzo 2000 (pag. 270).

Nel corso dell'interrogatorio ex art. 294 CPP, Ostrovica somministrò al GIP la seguente versione difensiva: - residente in Viareggio, aveva lavorato come "operaio alberghiero", da ultimo presso l'albergo "Villa Roberta" ed era stato licenziato perché non aveva ottenuto la sanatoria; - per vivere si era messo a fare il commercio di autovetture da esportare in Albania, - deciso a partire per l'Albania il 5 febbraio (sabato), aveva stipulato un contratto di assicurazione provvisoria per il fuoristrada; - la copertura assicurativa era valida per cinque giorni e sarebbe scaduto il sabato; - la sera del 4 febbraio egli si era trattenuto fino alle ore 18 circa nel bar "Derby", gestito in Viareggio dall'amico italiano Carmine Ianniciello, bevendo un solo aperitivo, poi era tornato a casa, dove aveva consumato una cena frugale ("*Ho mangiato solo un po' di pane e formaggio. Non ho bevuto nulla, anche perché a casa non tengo alcolici*"); - alle ore 22.00 circa era uscito di casa e si era diretto alla volta di Navacchio dove contava di incontrare, presso il Centro di

Accoglienza, il connazionale Fatmir Imeri; - a Navacchio era giunto verso mezzanotte e a quell'ora, chiuso il Centro di Accoglienza e irreperibile l'amico, Ostrovica aveva pensato bene di recarsi a Pisa per fare una passeggiata e chiedere notizie di Fatmir agli albanesi che avrebbe incontrato in città; - si era anche fermato in un bar, consumando un aperitivo analcolico, era risalito in macchina, aveva fatto un giro per Pisa e poi si era diretto verso Viareggio con l'intenzione di rientrare a casa; -mentre procedeva a velocità moderata (circa 70 Km/h), aveva colto il segnale dei fari di una autovettura che chiedeva strada e si era accostato a destra per agevolare il sorpasso, ma subito dopo, senza alcun motivo, aveva aumentato la velocità; - all'improvviso il sorpassante aveva rallentato e allora Ostrovica aveva frenato e tentato di evitare l'urto, in seguito al quale aveva battuto la testa contro il parabrezza e lo stemo contro il volante; - da quel momento Ostrovica ricordava soltanto di essersi risvegliato verso le ore 10 o 11 del mattino in ospedale.

Ostrovica negava di conoscere il conducente della Peugeot, dichiarava essere del tutto nuovo il nome di Lekstakaj Admir e di non conoscere altri componenti la famiglia Lekstakaj, non ricordava di avere pronunciato le frasi riferite dal dott. Marinai, non escludeva che il fuoristrada avesse potuto tamponare ulteriormente la Peugeot dopo il primo urto, a seguito del quale egli aveva perso i sensi.

Con ordinanza in data 8 febbraio 2000 il GIP, accogliendo la richiesta dei PM, applicava ad Ostrovica la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di tentato omicidio in danno di Lekstakaj Admir e di omicidio volontario in danno di Cei Sonia, Franchi Sabrina e Betti Susi.

Premesso che occorreva chiarire i rapporti tra i due albanesi ed il movente della azione aggressiva, il GIP osservava come la reiterazione degli atti (due speronamenti compiuti, a velocità elevatissima, con un automezzo del peso di ben 1.8 tonnellate) e le parole pronunciate in ospedale rendessero evidente la intenzione di uccidere Lekstakaj; nel porre in essere tale dissennata condotta di guida, l'Ostrovica aveva certamente notato il bagliore dei fari delle autovetture che sopraggiungevano dalla direzione opposta (quella guidata dalla Betti, seguita da altra condotta dalla teste oculare Elena Del Sarto) ed aveva consapevolmente accettato l'eventualità che il proprio veicolo, o quello condotto dal Lekstakaj, invadessero la corsia di sinistra, cagionando uno scontro il cui bilancio non avrebbe potuto essere che mortale. L'atteggiamento psicologico riguardo all'evento di morte delle tre donne era pertanto rapportabile al dolo eventuale, non alla colpa con previsione, che presuppone il convincimento soggettivo di poter dominare la concatenazione degli eventi: nemmeno il più esperto dei guidatori - rilevava il GIP - avrebbe potuto ragionevolmente ritenere di essere in grado di controllare il veicolo, e mantenerlo nella corsia di competenza, dopo una serie di tamponamenti ad elevata velocità; tanto meno questa certezza aveva albergato nella mente dell'ubriaco Ostrovica, il quale, deciso ad attentare alla vita del suo antagonista, non aveva desistito da tale proposito, nella piena consapevolezza di porre a rischio anche la vita di terzi

Le indagini, orientate alla ricerca di un valido movente, condussero ad alcune significative acquisizioni.

Emerse in primo luogo che Lekstakaj Admir, insieme ai fratelli Ermir e Edmund, era associato ad un gruppo di albanesi, originari della città di Lezhe, i quali erano dediti allo sfruttamento di prostitute in Migliarino Pisano. L'autovettura Peugeot FI/81807, intestata a Lekstakaj Gjoj Luigj (altro fratello di Admir), era stata notata alle ore 02.00 del giorno 11 novembre 1999 in Migliarino, in zona deputata all'esercizio del meretricio, con alla guida certo Prendushi Gjovalin, compaesano del Lekstakaj. Lo stesso Lekstakaj, la sera del 7 dicembre 1999 era uscito da un bar di Montecatini con la prostituta Begaz Mirella e, postosi alla guida della Peugeot, aveva accompagnato la donna fino a Migliarino, dove l'aveva lasciata ad esercitare il mestiere.

Si accertò, inoltre, che il Lekstakaj e l'Ostrovica Ardian avevano reso dichiarazioni reticenti e menzognere durante gli interrogatori.

A questo proposito, va detto che il PM aveva rilasciato un permesso di colloquio alla moglie (Rapi Fatbardha) e al cugino (Nurcellari Arben) di Ostrovica, disponendo al contempo, in via di urgenza, l'intercettazione ambientale, e che il relativo decreto era stato convalidato dal GIP.

Ebbene, durante il colloquio avvenuto il 19 febbraio 2000 in una sala della Casa Circondariale di Pisa (pag. 217 e segg.), Ostrovica spiegava alla moglie e al cugino che quella notte aveva avuto un diverbio con alcuni "contadini di Lezhe" in un bar di Pisa, a causa di una ragazza russa che si era messa a discorrere con lui ("*...noi eravamo ubriachi in Corso Italia....nel bar c'era una ragazza russa da Pisa che mi si è avvicinata e abbiamo cominciato a parlare, e poi viene uno di loro e mi dice: che c'entri te con questa...*"); dalle parole si era passati ai fatti ("*... abbiamo cominciato a discutere... e poi uno è venuto a colpirmi da dietro*") e Ostrovica, che era solo, aveva ritenuto conveniente allontanarsi, non prima di avere avvertito il gruppo dei suoi avversari che avrebbe regolato i conti l'indomani ("*.. loro erano in quattro... cosa potevo fare... poi ho detto a loro: va bene, ci incontriamo domani*"); costoro lo avevano inseguito in macchina e l'avevano tamponato intenzionalmente ("*...a me mi è toccato avere a che fare con quello stronzo... noi abbiamo litigato già a Pisa ... noi abbiamo litigato in un bar... sono andato via e loro mi hanno seguito dietro con la macchina e poi mi hanno dato **ding - ding**....lui, contadino di merda, che è venuto a colpire me..*"); mentre si viaggiava alla velocità di 120 Km/h, l'inseguitore ("*uno con una piccola Peugeot*") aveva avuto l'ardire di sorpassarlo e frenare di colpo ("*loro mi hanno bloccato la strada... hanno frenato*"); a quel punto Ostrovica aveva deciso di scaraventare la Peugeot nel fossato ("*quando gli ho dato il primo colpo, perché lì ho pensato: lo butto nel canale... l'ho colpito una volta, due volte, la terza non ricordo come....sono finito sull'altro lato e ho preso la Macchina*"); ad incidente avvenuto, tre degli albanesi si erano dileguati, lasciando solo il più giovane.

Ostrovica manifestava la propria meraviglia che i quattro albanesi fossero rimasti incolumi ("*...ma come non è successo niente a loro...*"), deplorava l'errore commesso in ospedale, quando si era lamentato per non essere riuscito ad "*ucciderli tutti*", concludeva, tuttavia, che gli inquirenti erano all'oscuro del litigio e fortunatamente lo stesso Lekstakaj aveva taciuto sul punto; così stando le cose, Ostrovica spiegava ai suoi interlocutori, l'unica accusa che potesse essergli mossa con qualche costrutto era semplicemente quella di omicidio colposo plurimo e in fondo egli era vittima dell'atteggiamento xenofobo dell'opinione pubblica e della stampa italiana: "*non c'è niente, ti tengono dentro 3 - 4 mesi per l'opinione... è per questo che mi trattengono qui, loro non hanno il diritto di trattenermi ... se non eravamo due albanesi, non stavo qui dentro... non è come in Albania che fai un incidente e li fanno fare dieci anni di carcere, la legge è diversa..*"

Dalle pieghe del discorso emergeva, infine, che anche Ostrovica fosse coinvolto in attività di sfruttamento della prostituzione: egli si preoccupava, infatti, di domandare alla moglie se tale Daniela e un'altra donna, della quale non faceva il nome, fossero andate "*a lavorare*" e, avuta risposta negativa, prorompeva in un sconcio insulto (pag. 224).

Altro colloquio avveniva il 26 febbraio 2000 e in tale occasione Ostrovica chiedeva alla moglie se avesse parlato a qualcuno del litigio da lui avuto con gli albanesi, ricevendo assicurazioni che la versione corrente era che egli avesse "*fatto le gare con le macchine*" (pag 230); ancora una volta, Ostrovica si compiaceva della reticenza di Lekstakaj ("*... meno male che quel ragazzo ha detto: non lo conosco*". pag. 234) e quando la moglie gli faceva notare che nell'incidente egli avrebbe potuto farsi molto male se fosse stato alla guida di un veicolo più piccolo, esclamava: "*... ma come ho fatto a non ammazzare loro*"

(pag. 237), al che la moglie lo invitava a non crearsi problemi e a considerare che aveva sbagliato perché era ubriaco.

Un nuovo colloquio aveva luogo due giorni dopo e la Rapi Fatbardha diceva al marito di non preoccuparsi per il denaro necessario a coprire le spese di difesa: "*... poi, quando te sarai fuori di qui, esco a lavorare e restituiamo i soldi*", al che l'Ostrovica replicava che,

una volta libero, si sarebbe recato in Albania e sarebbe ritornato con una ragazza da avviare alla prostituzione in Italia ("*quando ci vado in Albania, prenderò una ... portarla qui... una ragazza...non possiamo andare avanti così*") proposito non apprezzato dalla moglie che esclamava: "*.. ancora con questi lavori, te*" (pag. 241); dal che si desumono in modo palese le effettive attitudini e vocazioni professionali dell'Ostrovica, sfruttatore di prostitute.

Indagini parallele erano state nel frattempo svolte dal Commissariato di Viareggio - Versilia che in data 11 febbraio 2000 aveva denunciato alla Procura della Repubblica di Lucca Ostrovica Ardian per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione delle albanesi Rapi Fatbardha e Zeka Lula, reati commessi in Viareggio a partire dal maggio 1998, e il Lekstakaj Admir per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di alcune straniere, tra cui tale Trebik Olga, di nazionalità ucraina, reati commessi, in concorso con Doda Arben (*alias* Dodaj Altin) e Kudret Guskigi, albanesi, e di altri soggetti in corso di identificazione, in Viareggio e Migliarino Pisano (vedi inserto a pag. 250).

Era stato sentito Carmine Ianniciello, titolare del bar "*Derby*" in Viareggio e gestore dell'albergo "*Villa Roberta*", nel quale Ostrovica aveva detto di avere lavorato come operaio. Ianniciello dichiarava di avere ospitato in una stanza dell'albergo, a partire dal 16 maggio 1998, l'Ostrovica, presentatosi sotto il falso nome di Xhemalí Besim, e la Rapi Fatbardha, che si faceva chiamare Angela: l'uomo non aveva alcuna occupazione e faceva la vita da "*pensionato*", la donna diceva di lavorare come addetta alle pulizie, ma ben presto Ianniciello aveva appreso quale fosse il suo effettivo mestiere e si era reso conto che Ostrovica era da lei mantenuto. A fine settembre 1998 la coppia aveva lasciato l'albergo, ma poi Ostrovica era ritornato, nel dicembre 1998, insieme alla Rapi e ad un'altra donna albanese, che si faceva chiamare Giulia (Zeka Lula), e Ianniciello. che non aveva stanze libere, aveva sistemato i tre in un appartamento di sua proprietà in Viareggio. Nel 1999 Ianniciello, desideroso di cedere il bar "*Derby*", ne aveva proposto l'acquisto alla Rapi Fatbardha, che aveva dimostrato interesse alla proposta e per qualche mese aveva frequentato il bar allo scopo di acquisire pratica nella gestione. Ianniciello si era informato presso un commercialista ed in Commissariato, apprendendo che la donna avrebbe potuto gestire il bar se fosse stata in possesso di regolare permesso di soggiorno. Nell'agosto 1999 l'accordo era stato raggiunto e Ostrovica aveva versato la caparra di 40 milioni in contanti sul prezzo stabilito in 150 milioni. Nel novembre 1999 Ostrovica era rientrato in Albania e la Rapi Fatbardha l'aveva raggiunto dopo due settimane. Al primi di gennaio 2000, Ostrovica si era rifatto vivo per chiedere la risoluzione consensuale dell'accordo e la restituzione della caparra, e Ianniciello, sentendosi minacciato, aveva restituito l'importo di lire 25 milioni in contanti. Nel pomeriggio di venerdì 4 febbraio Ostrovica era ritornato al bar per esigere, con la minaccia che altrimenti avrebbe "*spaccato tutto*", la consegna della somma residua di lire 15.000.000; alla scena aveva assistito un altro frequentatore del bar, tale Angelo, e Ianniciello si era visto costretto a chiedere l'intervento della Polizia. A sera Ostrovica si era presentato in albergo e il predetto Angelo lo aveva portato via, "*cercando di farlo ragionare*". Infine, Ianniciello riferiva che dall'estate 1999 Ostrovica era cambiato: si ubriacava spesso e, nei fumi dell'alcool, non esitava a mettersi alla guida di autovetture; nel settembre era rimasto coinvolto in un incidente mentre trasportava in macchina tale Shushka Daniela, una albanese che - a detta di Ianniciello - si prostituiva.

Le testimonianze di Angelo Ruta e della barista del "*Derby*", tale Gurina Lucica, avevano permesso di appurare che Ostrovica si era recato più volte al bar, la sera del 4 febbraio, e si era ubriacato; trascorsa la mezzanotte, Ruta, avendolo incontrato nel bar, aveva accompagnato Ostrovica in macchina, prima a fare un giro per Viareggio, poi a Pisa e a Migliarino, dove l'ubriaco si era rivolto ad una prostituta, ferma al semaforo, per chiederle

il prezzo delle sue prestazioni; Ostrovica aveva parlato in italiano alla donna, ma poi aveva spiegato a Ruta che si trattava di una albanese; Ruta aveva riportato Ostrovica a Viareggio e lo aveva lasciato al bar, nel quale l'uomo vi si era trattenuto fino all'orario di chiusura (02.30); a quell'ora Ostrovica era ubriaco al punto da avere difficoltà nella parola (“*era molto ubriaco, tanto da parlare male*”, dirà la Gurina); la barista lo aveva visto allontanarsi da solo alla guida dei suo fuoristrada.

Era stato sentito anche tale Ceccarelli Fabio, che lavora nel bar “*Happy Days*” di Migliarino, aperto fino a tarda notte e frequentato da numerosi albanesi, nonché, al mattino, da donne che si prostituiscono sulla via Aurelia. Costui aveva riconosciuto il Lekstakaj Admir come componente di un gruppo di sfruttatori che stazionavano di notte nel bar e che spesso se ne allontanavano in tutta fretta dopo avere ricevute telefonate sul loro apparecchi cellulari. Nella notte tra il 4 e il 5 febbraio 2000, riferiva il Ceccarelli, Lekstakaj Admir si era trattenuto nel bar in compagnia di Kudret Guskigi fino alle ore 01,45; i due uomini erano andati via insieme.

L'ipotesi ricostruttiva offerta dal Commissariato di Viareggio - Versilia era così articolata: Ostrovica, uscito dal bar “*Derby*” di Viareggio alle 02.30 circa, era ritornato a Migliarino dove aveva avuto un diverbio con Lekstakaj; vi era stato quindi l'inseguimento lungo la statale Aurelia, conclusosi in modo tragico. Nella comunicazione di reato si evidenziava, in proposito, che il gruppo di albanesi, del quale Lekstakaj Admir faceva parte; si era già reso responsabile di episodi di inseguimento e violenze nei confronti di automobilisti, presi di mira perché ritenuti amici o disturbatori delle prostitute appartenenti alla scuderia, e che tali “*spedizioni punitive*” erano state attuate con l'impiego della tecnica consistente nel muoversi con più autovetture e nell'imbottigliare quella inseguita.

Ma la polizia pisana, sviluppando gli spunti di indagine emersi dalla intercettazione del primo colloquio tra Ostrovica, la moglie e il cugino Nurcellari, aveva setacciato i bar esistenti nella zona di Corso Italia e della Stazione Centrale per individuare l'esercizio in cui era avvenuto il litigio. In data 23 febbraio 2000, l'ispettore Arzilli aveva interpellato Luciano Zari, barista del “*Gambrinus*”, il quale aveva detto di ricordare la lite tra tre albanesi che erano venuti alle mani, all'esterno del bar, la sera di un venerdì, ai primi del mese. Allo Zari erano state mostrate le fotografie di Lekstakaj e Ostrovica, e il teste aveva riconosciuto quest'ultimo come uno dei litiganti (pag. 365).

Sentito dal PM il 7 marzo 2000, Zari spiegava che la lite era scoppiata tra le 23.30 e le 24.00 di quel venerdì e si era svolta mentre egli, uscito dal bar per gettare la spazzatura, era a una distanza di circa 20 metri; Zari non si era trattenuto a curiosare, ma aveva potuto comunque notare che due degli albanesi, visti di spalle, stavano aggredendo l'altro (quello raffigurato nella foto che gli era stata mostrata dall'ispettore Arzilli); uno degli aggressori, alto m. 1.75 circa, con i capelli neri, lunghi e ricci, indossava un giubbotto di colore nero con il disegno di un'aquila e una scritta; esaminato un fascicolo fotografico, Zari aveva riconosciuto l'aggressore, che pure dichiarava di non avere visto in volto, nella persona di Dardha Petrit, nato a Lezhe (Albania) il 20 dicembre 1973 (pag. 266 - 267).

Al contrario, il barista Ceccarelli Fabio dichiarava che Dardha Petrit, alto m. 1.70, riccioluto, con i capelli a codino, si era trattenuto nel bar di Miglianino, la sera del 4 febbraio 2000, in compagnia di Lekstakaj Admir, Lekstakaj Ermir, fratello del primo, Prendushj Gjovalin, soprannominato “*il povero*” (un giovane magro, alto m. 1.85 circa, con i capelli corti, “*quasi pelato*” che indossava sempre uno spolverino in pelle di colore nero) e Dodaj Altin, fino alle ore 02.00 del mattino; a quell'ora tutti erano partiti in direzione di Pisa, il Lekstakaj Ermir a bordo della autovettura *Calibra* del Dardha, gli altri con i propri veicoli (pag. 271 - 272). E le dichiarazioni del teste trovavano conferma in quelle del padre, Ceccarelli Vittoniano, che (riconoscendoli nel fascicolo di foto in formato tessera: pag. 275) collocava nel bar, fino all'ora di chiusura, i due fratelli Lekstakaj, il Dardha e il Prendushj, pur attribuendo al Dardha l'abbigliamento (il lungo cappotto nero) che, a detta del figlio, caratterizzava invece il Prendushj, e sostenendo che quest'ultimo (e

non il Dardha) indossava un giubbotto in pelle nera con la figura di un'aquila stampata sul retro (pag. 273 - 274).

Con nota dei 29 marzo 2000 (pag. 325), la Squadra Mobile della Questura di Pisa riferiva al PM:

- che il luogo in cui, secondo il racconto dei Ruta Angelo, Ostrovica si era fermato a parlare con la prostituta albanese (il semaforo di Migliarino, collocato sulla destra in direzione di Pisa) coincideva con il punto in cui lavoravano le prostitute controllate dal Lekstakaj;
- che il Dardha Petrit in più occasioni era stato controllato dall'agente Caracciolo, il quale ricordava che lo stesso era solito indossare una giubbotto di pelle nera del tipo "Avirex Usa" con sulle spalle, in rilievo, il disegno di un'aquila.

Su richiesta del PM, il giudice per le indagini preliminari ammise, in sede di incidente probatorio, la ricognizione dell'Ostrovica ad opera del teste Luciano Zari. L'atto istruttorio venne compiuto in data 26 maggio 2000 ed ebbe esito negativo in quanto Zari non riuscì a riconoscere Ostrovica e dubitativamente indicò nella persona di un poliziotto l'individuo che aveva riconosciuto nella fotografia esibitagli tre mesi prima (vedi inserto a pag. 352).

Il 30 maggio 2000 Ostrovica, interrogato dal PM, ammise che quella notte era completamente ubriaco: al mattino aveva bevuto aperitivi e liquori, ed era già ubriaco al momento erano intervenuti presso il bar "Derby", su sua richiesta, gli agenti del Commissariato, alle 19.30 circa, Angelo Ruta, vedendo in quello stato, era riuscito a farlo uscire dal bar ("*... mi disse se volevo fare un giro in macchina con lui. Insieme siamo usciti dal bar e siamo giunti fino a Migliarino, fermandoci con una ragazza o due...*"); quando, verso le ore 21.00, Ruta lo aveva riaccompagnato al bar "Derby", vi si era trattenuto per un po', poi era andato a casa a preparare la valigia, quindi era tornato al bar, trovandolo ancora aperto; non ricordava l'ora in cui era uscito per l'ultima volta dal bar "Derby", ma lo aveva fatto per recarsi a trovare un compaesano, che tre giorni prima aveva lasciato il proprio numero di telefono a "*quella cameriera che lavora nel bar Derby, di nome Olga*"; era stato prima a Navacchio e poi a Pisa, ma non aveva sostato in un bar, non aveva parlato con una ragazza russa, non aveva avuto un alterco con altri albanesi; nel colloquio con la moglie del 19 febbraio, egli aveva mentito ("*...è solo una storia che ho raccontato ai miei familiari per dare loro una giustificazione*").

A conclusione delle indagini preliminari, con atto depositato il 2 novembre 2000 il PM chiedeva il rinvio a giudizio dell'Ostrovica in ordine alla imputazioni, enunciate in rubrica, di tentato omicidio nella persona di Lekstakaj Admir e di omicidio volontario plurimo nelle persone di Cei Sonia, Franchi Sabrina e Betti Susi, evidenziando tra le fonti di prova i verbali relativi alle intercettazioni dei colloqui svolti nel carcere, intercettazioni delle quali richiedeva la trascrizione a norma dell'art. 268 CPP.

Trattandosi di colloqui in lingua albanese, l'incarico di procedere alla trascrizione era affidato in data 22 novembre 2000 al perito Maurizio Salamone con l'ausilio di una interprete.

Disposta l'udienza preliminare, avveniva la costituzione di parte civile dei danneggiati: Cei Bruno, Logli Loredana, Cei Maurizio e Cei Stefania, prossimi congiunti di Cei Sonia, Badalassi Lida e Betti Lisa, madre e sorella della defunta Betti Susi, ed era autorizzata, su richiesta delle parti civili, la citazione del responsabile civile S.p.A. Fondiaria Assicurazioni, in rappresentanza del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, chiamato a rispondere dei danni cagionati dalla circolazione del veicolo Mitsubishi Pajero targato LU/472373, non coperto da assicurazione.

All'udienza dei giorno 11 gennaio 2001, presente l'imputato, si costituivano parti civili Franchi Dino, Morganti Fedora e Franchi Alessandro, prossimi congiunti della defunta Franchi Sabrina, ed avveniva la costituzione del responsabile civile Fondiaria Assicurazioni S.p.A.

Una volta terminata la verifica del contraddittorio, e prima che fosse aperta la discussione, il PM contestava all'imputato l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 CP, addebitandogli di aver agito sulla base di un movente futile, per ritorsione a seguito dell'alterco verificatosi nei pressi del bar in Pisa.

L'imputato chiedeva l'accesso al giudizio abbreviato, subordinando la richiesta ad integrazione probatoria consistente nell'accertamento della effettiva sussistenza (messa in dubbio dal PM) del rapporto di coniugio tra l'imputato e la Rapi Fatbardha, e nell'esame di quest'ultima, finalizzato a chiarire le ragioni che avevano indotto Ostrovica a fornire un resoconto mendace dello svolgimento dei fatti nel colloqui avvenuti in carcere. La difesa spiegava che se la Rapi aveva fatto intendere, nel corso di quei colloqui, di non essere moglie dell'imputato, lo aveva fatto soltanto perché aveva litigato con il manto, e che, a sua volta, Ostrovica aveva mentito, ma solo parzialmente, "per trovare una giustificazione al suo comportamento".

Il PM osservava che la sussistenza del vincolo coniugale era pacifica e, per il resto, la prova dedotta appariva ininfluyente.

L'imputato riformulava la proposta, rinunciando alla integrazione probatoria, e questo giudice disponeva il giudizio abbreviato, concedendo il termine richiesto dalla difesa a seguito della contestazione della aggravante.

All'udienza odierna, il Comune di Cascina, nel quale le tre vittime erano nate e risiedevano, si è costituito parte civile, ma la costituzione, giustificata con riferimento al "danno ingiusto all'interesse pubblico alla civile convivenza", è stata esclusa, sentite le altre parti, con ordinanza alla cui motivazione conviene rimandare.

Si è quindi svolta la discussione e le parti hanno preso le conclusioni riportate in epigrafe e formulate, quanto alle parti civili, per iscritto.

In una breve dichiarazione finale, l'imputato ha chiesto scusa alle famiglie delle vittime e ha sostenuto di non ricordare nulla dei fatti, perché quella notte era ubriaco, di non conoscere il Lekstakaj e di non avere mai avuto l'intenzione di ucciderlo.

Il tema fondamentale di prova in questo processo consiste nella ricostruzione delle modalità del sinistro stradale, e nell'accertare:

- a) se, come sostiene la difesa dell'imputato, il fatto debba essere qualificato come un ordinario (seppur gravissimo) incidente circolatorio, in cui gli eventi (lesivi o mortali) non sono previsti e voluti dall'agente quali conseguenze della sua azione, ma si determinano per sua colpa, ovvero se (ed è questa la tesi dell'accusa pubblica e privata) la condotta di guida di Ostrovica, fosse consapevolmente e volontariamente diretta a cagionare la morte dell'antagonista Lekstakaj Admir e si sia articolata nel compimento di atti idonei (almeno due speronamenti compiuti in velocità e con uso di veicolo di notevole massa) diretti in modo chiaro a perseguire la finalità omicida, che non si realizzò per cause indipendenti dal volere dell'agente;
- b) se il successivo sviluppo della serie causale innescata dalla condotta di Ostrovica (lo scontro frontale, in fase di sbandamento, con la Citroen Saxo e la morte delle tre occupanti) sia stato previsto dall'imputato quale possibile (o, addirittura, probabile) conseguenza ulteriore della propria azione, ed anche rispetto a tali eventi debba essere ritenuta la sussistenza del dolo di omicidio, da qualificare come dolo indiretto (conseguente alla mera accettazione del rischio) nel primo caso, e come dolo diretto nel secondo (perché la consapevolezza della probabilità indica che l'agente non si sia

12

limitato a correre il rischio di verificazione dell'evento ulteriore, ma lo abbia anche voluto); prospettiva che, in entrambi i casi, condurrebbe a ritenere il concorso formale tra il delitto tentato e quelli consumati di omicidio volontario;

- c) se, in ipotesi, ritenuta la configurabilità del tentativo di omicidio nei confronti del Lekstakaj, debba essere escluso il dolo (anche soltanto eventuale) con riguardo agli eventi ulteriori, verificatisi per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per

altra causa, da ciò derivando: 1) l'applicazione della disciplina del reato aberrante, vale a dire l'assorbimento del delitto di tentato omicidio in danno della vittima designata (che rimase incolume) in quello di omicidio volontario in danno di una delle tre vittime effettive; 2) la determinazione della pena con riferimento a tale reato, aumentata, a norma del comma secondo dell'art. 82 CP, in ragione della pluralità delle offese ulteriori (Cass. Sez. 1, 19 aprile 1971, Giordano, in Giustizia Penale 1972, parte II, 460).

Nell'opinione di questo giudice, le prove acquisite dimostrano che, Ostrovica abbia volontariamente speronato l'autovettura condotta dal Lekstakaj, attuando in tal modo una condotta obiettivamente idonea e univocamente diretta a cagionare la morte di costui.

Circa l'idoneità della condotta, va tenuto presente che, tanto il Lekstakaj quanto l'Ostrovica, hanno parlato non di un solo, ma di almeno due urti inferti da tergo alla autovettura Peugeot prima che quest'ultima finisse contro il guardrail di destra: il Lekstakaj riferisce un primo urto (più lieve), nel momento in cui i veicoli erano allineati sullo stesso asse, ed un secondo urto, molto forte (*"di tipo disassato"*, per usare la terminologia del consulente: vedi relazione a pag. 388), a seguito del quale la Peugeot urtò contro il guardrail con una violenza tale da determinare il distacco della ruota anteriore destra; l'Ostrovica, nel colloquio del 19 febbraio 2000, confida alla moglie di avere colpito la Peugeot tre volte prima di collidere frontalmente con la Citroen. Orbene, in base alla convincenti valutazioni degli agenti rilevatori e del consulente del PM, la velocità dei due mezzi, al momento del secondo urto, può essere stabilita in 110 km/h per la jeep e in 80 km/h per la Peugeot; a tali elevate velocità, entrambi gli urti (sia quello tra le due autovetture, che quello della Peugeot contro l'ostacolo fisso costituito dal guardrail furono talmente violenti (la violenza è denunciata dalla entità dei danni subiti dalla Peugeot e dalla massa del mezzo investitore) da apparire idonei, secondo regolarità causale, a determinare lesioni mortali nel conducente del veicolo tamponato, che soltanto per la benevolenza del caso riuscì incolume dall'incidente.

Quanto alla prova della intenzione di uccidere lo spregiato *"contadino di Lezhe"*, premesso che la volontà omicida deve essere desunta dalle circostanze esteriori che normalmente costituiscono espressione del fatto psicologico da provare (le modalità dell'aggressione, il mezzo utilizzato, la condotta dell'imputato durante e dopo il fatto) e da elementi soggettivi (la causale del delitto, l'indole del reo, le manifestazioni dell'animo), questo giudice è convinto che tutte le risultanze acquisite dimostrino che Ostrovica speronò intenzionalmente la Peugeot dei Lekstakaj per scaraventarla nel fosso laterale, e che non sia accettabile la tesi difensiva, secondo cui il tamponamento fu involontario e fu provocato dalla manovra compiuta da Lekstakaj, il quale, dopo avere tallonato, tamponato e sorpassato la jeep, frenò di colpo per costringere Ostrovica a fermarsi.

Per meglio illustrare le ragioni del convincimento, è utile ricostruire quanto avvenne nelle ore precedenti il fatto, tenendo presente che Ostrovica ha mentito nel corso del primo interrogatorio e che nulla ha spiegato in quello reso al PM, mantenendo il medesimo atteggiamento processuale nel corso del giudizio abbreviato. Bisogna partire, quindi, dalle spiegazioni date in carcere, nel momento in cui, pur con le cautele che derivavano dal sospetto che la conversazione potesse essere intercettata, Ostrovica ammise di essere stato

13

a Pisa e di essere venuto alle mani con i *"contadini di Lezhe"* a causa di una prostituta russa. Ostrovica usa il plurale, dice: *"... noi eravamo ubriachi in Corso Italia"*, e quando la moglie gli chiede se fosse in compagnia di *"Angelo"* (evidentemente, Angelo Ruta), si affretta a negare (*"... no, ero solo lì... lascia Angelo... Angelo voleva le ragazze... ho fatto un giro con lui e siamo tornati"*); ma la moglie, che dimostra di essere informata, aggiunge: *"... poi Angelo ti ha detto: con la mia macchina non fai nulla, prendi la tua e fai quello che vuoi...."*. Per parte sua, Angelo Ruta ammette di avere accompagnato con la sua macchina fino a Pisa l'Ostrovica, che aveva visto entrare ubriaco nel bar *"Derby"* verso

le ore 00.30 del 5 febbraio, e di averlo riportato a Viareggio e lasciato nel bar "Derby" alle ore 01.30, dopo una sosta a Migliarino nella zona frequentata dalle prostitute soggette al controllo del Lekstakaj.

La difesa non ha mancato di osservare che non vi è prova di un litigio avvenuto in un bar di Pisa, al quale abbia partecipato Ostrovica, che l'alterco osservato dal cameriere Zari si verificò tra le 23.30 e la mezzanotte, che nulla dimostra che in quella lite fossero coinvolti l'Ostrovica (stante l'esito negativo della ricognizione personale) e il Dardha Petrit o il Lekstakaj Admir, i quali, a quell'ora, erano nel bar di Miglianno, eletto a quartier generale serotino dalla banda di sfruttatori albanesi.

Potrebbe obiettarsi, ed è stato, in effetti, dedotto dalla pubblica accusa: - che la ricognizione negativa non infirma l'attendibilità del riconoscimento fotografico, effettuato dallo Zari appena 18 giorni dopo il fatto; - che, nella logica dell'accusa, non è fondamentale che all'alterco pisano abbia partecipato Lekstakaj Admir, essendo comunque certo che Ostrovica avesse litigato e nutrisse ragioni di rivalsa nei confronti del gruppo di "contadini", nel quale Lekstakaj era inserito; - che le testimonianze dei baristi di Migliarino (per nulla precise, posto che uno dei baristi dimostra di confondere l'abbigliamento usuale di due dei componenti la banda di sfruttatori) non sono decisive al punto da escludere la possibilità che, tra le ore 23.00 e le 24.00 del 4 febbraio 2000, il Dardha possa essersi allontanato dal bar di Migliarino per recarsi a Pisa, dove Zari lo avrebbe visto scontrarsi con Ostrovica.

Preme al decidente rilevare la sterilità di ogni esercizio congetturale diretto a ridurre ad ordine logico i dati desunti da testimonianze sospette (quella del Ruta) o scarsamente attendibili (quelle dei baristi di Miglianno) o non decisive (quella dello Zari), e in ogni caso contrastanti. Il dato probatorio, del cui valore dimostrativo non è lecito dubitare, è invece quello risultante dalle ammissioni di Ostrovica, il quale confidò alla moglie di avere litigato con i "contadini di Lezhe", di essere stato inseguito da costoro e di avere, nel corso dell'inseguimento, speronato l'autovettura Peugeot per scaraventarla nel fosso laterale. Il significato della intercettazione non è sfuggito alla difesa, che per neutralizzarlo si è ridotta ad sostenere che Ostrovica avrebbe fornito intenzionalmente un resoconto menzognero alla moglie. Ma i generici e assai oscuri riferimenti alla "cultura" del paese di origine non valgono a spiegare perché mai Ostrovica avrebbe dovuto inventarsi di sana pianta il litigio con i connazionali, litigio che sicuramente avvenne, se non nei pressi del bar Gambrinus, in ogni caso nel centro di Pisa, e che fu originato dall'interesse dimostrato dall'Ostrovica nei confronti di una prostituta controllata dagli uomini di Lezhe. Vi è - tra l'altro - una significativa coincidenza tra il nome della cameriera russa che - secondo la mendace versione offerta da Ostrovica - avrebbe fornito a costui il numero di telefono del Fatmir Imeri (pag. 353), e il nome della prostituta ucraina che secondo il Commissariato PS di Viareggio - Versilia apparteneva alla scuderia dei Lekstakaj Admir. Occorre tenere nel giusto rilievo il fatto che Ostrovica, sfruttatore di prostitute, fosse un naturale concorrente dei "contadini di Lezhe", i quali non avrebbero potuto tollerare approcci tra il concorrente e le proprie donne. Va, inoltre, considerato che Ostrovica aveva bisogno di denaro (aveva minacciato Ianniciello per ottenere la restituzione della caparra di 40 milioni) e, in assenza della moglie, tale condizione di bisogno poteva indurlo a tentativi di presa di contatto con altre prostitute da porre sotto la sua protezione; considerazione - quest'ultima - avvalorata dai propositi, successivamente espressi, di recarsi, una volta libero, in Albania per reclutare prostitute.

In breve, nella notte tra il 4 e il 5 febbraio 2000, Ostrovica ebbe modo di litigare in Pisa con alcuni componenti della banda di Lezhe e si recò con il Ruta a Migliarino dove parlò con una prostituta controllata da quel gruppo, quindi, riaccompagnato al bar "Derby" di Viareggio, Ostrovica vi si trattenne fino all'orario di chiusura (ore 02.30) e a quell'ora, completamente ubriaco, montò in macchina e ritornò a Migliarino, non tanto con l'intenzione di affrontare i suoi avversari, quanto e piuttosto per trovare compagnia femminile; incappò, invece, nei suoi avversari e venne inseguito probabilmente non solo da

una, ma da più autovetture (il che corrisponderebbe al *modus operandi* consueto del gruppo di sfruttatori e spiegherebbe come dopo l'incidente Lekstakaj abbia potuto fuggire); durante l'inseguimento Ostrovica venne urtato leggermente e poi superato dalla Peugeot condotta dal Lekstakaj, il quale intendeva costringerlo a fermarsi; a quel punto, Ostrovica perse la testa e decise di speronare la Peugeot per gettarla fuori strada.

Non è esatto sostenere che il racconto fatto da Ostrovica alla moglie attesti che la collisione tra la jeep e la Peugeot fu involontaria e determinata da un errore di manovra o dallo scarso controllo del veicolo condotto da un ubriaco: Ostrovica ha spiegato alla moglie che la manovra della Peugeot lo infastidì (" ... *non li lascio sorpassare... ma poi mi hanno dato fastidio... ho perso il cervello...*") al punto che decise di far finire la Peugeot "nel canale". E l'urto più violento fu inferto con una angolazione che tendeva, per l'appunto, a far impattare la Peugeot contro il guardrail di destra con una energia cinetica tale da mandarla fuori strada. Dalle stesse parole di Ostrovica si trae quindi la dimostrazione del dolo diretto a cagionare la morte del "contadino" e, a conferma della volontarietà del gesto e del suo contenuto finalistico, si pongono le manifestazioni di chiaro disappunto per avere fallito lo scopo ("*dovevo ammazzarli tutti*") e di meraviglia espressa durante il colloquio con la moglie (" ... *come ho fatto a non ammazzare loro*") significative della sussistenza di un dolo di omicidio, quanto meno alternativo rispetto a quello di cagionare lesioni al competitore (sulla nozione di dolo alternativo, che ricorre quando l'agente si rappresenta e vuole in modo indifferenziato l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, e sulla compatibilità tra tale forma dell'elemento psicologico, riconducibile alla categoria del "dolo diretto", e quella tipica del delitto tentato, vedi Cass. Sez. 1, 20 ottobre 1997, Trovato, in Cass. Pen. 1998, pag. 2352, n. 1299).

E' appena il caso di aggiungere che la ubriachezza, volontaria non esclude la imputabilità, né preclude che possa configurarsi una, sia pure abnorme, consapevolezza e volontà di cagionare l'evento.

Riguardo allo sviluppo della serie causale innescata dalla condotta di Ostrovica, e agli esiti letali derivati dalla collisione con la Citroen, si pone il problema di stabilire se di tali eventi ulteriori l'imputato debba rispondere a titolo di dolo indiretto, avendo avuto la possibilità di prevederne la verifica come conseguenza della propria condotta ed avendo accettato il rischio che si verificassero.

Questo assunto, sostenuto dal PM e condiviso dal GIP nella motivazione del provvedimento di custodia cautelare, condurrebbe, se accettato, a ritenere il concorso formale tra il delitto di tentato omicidio in danno di Lekstakaj e quello di omicidio volontario plurimo.

La verifica dell'ipotesi va operata in concreto e pertanto è superfluo dedurre che Ostrovica accettò l'eventualità che il veicolo invadesse l'opposta corsia di marcia, una volta constatato che non vi fu collisione diretta tra la Citroen e la Peugeot.

Occorre invece chiedersi se nel momento in cui speronò l'autovettura di Lekstakaj, Ostrovica avesse previsto la eventualità che la propria autovettura finisse nella corsia opposta e collidesse con una di quelle provenienti in senso contrario, la cui presenza sulla strada era manifestata dal bagliore dei fari.

Questo giudice reputa quanto meno dubbio che l'imputato abbia previsto e accettato il rischio di uno scontro diretto, che poteva avere esito mortale per lui, e ritiene possibile che il profondo stato di ubriachezza, nel quale Ostrovica versava, abbia determinato un ottundimento tale da impedire all'imputato di notare il riflesso luminoso proiettato dai fari dei veicoli procedenti in senso contrario e di prefigurarsi la possibilità e l'imminenza di una collisione frontale. E' ragionevole presumere che, confidando nella mole e nella pesantezza del proprio veicolo, Ostrovica fosse persuaso di riuscire a spingere nel fosso la macchina di Lekstakaj senza perdere il controllo della jeep. Un elemento indiziario in tal senso si

ricava dalla espressione di sconforto rivolta al medico del Pronto Soccorso, al quale Ostrovica disse di meritare, piuttosto che le cure mediche, un colpo di pistola in bocca.

Si verte, pertanto, in una ipotesi particolare di *aberratio plurioffensiva*, nel quale l'offesa voluta nei confronti della vittima designata (Lekstakaj) non si è realizzata, mentre una offesa omogenea, per la identità dei bene giuridico protetto, e di maggiore gravità, si è consumata in danno di una delle tre occupanti la Citroen, ed ancora, come conseguenza non voluta, ma comunque derivante dalla serie causale innescata dalla condotta dell'Ostrovica, è intervenuta offesa di identica natura e gravità in danno di altre due persone.

In tale ipotesi, il tentato omicidio del Lekstakaj deve essere assorbito nel più grave delitto di omicidio volontario in danno di una delle tre vittime (art. 81 comma 1° CP), e, quanto agli ulteriori eventi, deve trovare applicazione, perché più favorevole rispetto alla disciplina del concorso di reati, l'aumento di pena previsto dal comma secondo dell'art. 82 CP.

Il PM ha contestato l'aggravante del motivo futile, richiamandosi all'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale aggravante non è concettualmente incompatibile con il fatto che il colpevole abbia agito in stato di ubriachezza (vedi: Cass. Sez. I, 11 novembre 1993, Hasani, in Cass. Pen. 1995, pag. 1195, n. 702).

Come è noto, per motivo futile deve intendersi quello che presenta una enorme sproporzione rispetto all'entità del fatto, così da apparire più come un pretesto che come una vera e propria causa determinante del delitto

Prescindendo dalla difficoltà concettuale di trasferire il movente del fatto voluto a quello realizzato, l'aggravante deve essere esclusa perché lo stimolo che indusse la determinazione criminosa va rapportato al contesto in cui essa si realizzò: era in corso un inseguimento in macchina tra persone che nutrivano reciproci propositi aggressivi ed appare plausibile che Ostrovica fosse stato tallonato e speronato dalla autovettura condotta dal Lekstakaj.

Non sussiste, peraltro, l'attenuante della provocazione, che in questo caso deve essere considerata reciproca (Cass. Sez. I, 12 febbraio 1985, Trapani, in Cass. Pen. 1986, pag. 1243, n. 979), avendo Ostrovica, con i suoi tentativi di approccio alle prostitute controllate dal gruppo di Lezhe, dato luogo alla spedizione punitiva contro di lui.

Ostrovica appare immeritevole delle circostanze attenuanti, generiche: la precedente condotta di vita (basata sullo sfruttamento della altrui prostituzione), la mancanza di qualsiasi autentico sentimento di rimorso, la convinzione, espressa nei colloqui in carcere, di potersi sottrarre alle proprie responsabilità (assai istruttiva è la conversazione in cui si parla di una possibile fuga dopo avere ottenuto gli arresti a domicilio), l'atteggiamento di reticenza mantenuto per tutto il corso del processo ed anche nel l'interrogatorio reso al PM (davanti al quale Ostrovica ha ammesso soltanto quello che non poteva negare, e cioè di essere ubriaco al momento del fatto), il proposito di riprendere, non appena possibile, l'esercizio del mestiere di sfruttatore, sono tutti elementi che ostano al riconoscimento delle attenuanti generiche, che non può essere basato sulla sola incensuratezza formale.

Con i criteri valutativi di cui all'art. 133 CP, tenuto conto della capacità a delinquere e del comportamento tenuto sia prima che dopo la commissione del fatto, pena adeguata appare pertanto quella di anni venti di reclusione, calcolata, a norma dell'art. 82 comma 2' CP, partendo dalla base di anni 22, con aumento di anni 8 per la pluralità delle violazioni di legge e riduzione di 1/3 per la scelta del rito alternativo.

Ostrovica viene condannato al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

La condanna comporta la pena accessoria della interdizione legale durante l'esecuzione della pena principale.

Non sussistendo i presupposti per la confisca, viene ordinato il dissequestro e la restituzione dei veicoli sequestrati agli aventi diritto.

Passando all'esame delle richieste risarcitorie delle parti civili costituite, va preliminarmente considerato il difetto di legittimazione passiva eccetto dalla impresa designata, secondo cui l'autovettura condotta dall'imputato era, al momento del sinistro, coperta da valida assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

Dalla documentazione prodotta emerge che sul veicolo condotto da Ostrovica era esposto un attestato di assicurazione valido per *"cinque giorni compreso quello di emissione a partire dall'ora e dalla data sottoindicata"*. La decorrenza del periodo di copertura assicurativa risulta fissata a partire dalle ore 18.15 del giorno 31 gennaio 2000. Per espressa clausola contrattuale, richiamata nell'attestato, *"il giorno di emissione non è calcolato quando la decorrenza è dalle ore 24"*.

L'assicurazione era valida per cinque giorni, compreso il 31 dicembre 2000, perché la copertura decorreva da prima della mezzanotte. L'assicurazione era scaduta alle ore 24.00 del giorno 4 gennaio 2001. L'incidente si è verificato il giorno successiva e l'eccezione appare del tutto priva di fondamento.

Nel merito, il responsabile civile chiede il rigetto della domanda sul rilievo che l'azione diretta contro l'assicuratore della responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli sia esperibile soltanto con riferimento al *"danni involontari"* e non possa essere estesa a quelli provocati da azione dolosa.

Anche questa eccezione è priva di fondamento.

Avuto riguardo alla disciplina contenuta nella legge n. 990 del 1969 e alla sua ratio, il Fondo di garanzia per le vittime della strada deve, infatti, rispondere nei confronti del danneggiato anche nel caso di danno derivante da fatto doloso (Cass. Civ. Sez. III, 17 maggio 1999 n. 4798, Burchi e. Assitalia; Sez. III, 18 febbraio 1997 n. 1502, Veneta assicurazioni c. Iaia ed altri). Sussiste, invero, una *"netta separazione fra il rapporto tra assicuratore ed assicurato (ancora soggetto, sia pure con qualche riserva, alla disciplina privatistica del contratto), ed il rapporto tra assicuratore e danneggiato, che ha invece connotazioni pubblicistiche... in relazione alla finalità sociale perseguita dal legislatore di garantire a quest'ultimo il risarcimento anche quando il rischio non sia assunto nel contratto assicurativo"*, e mentre nel primo ambito di rapporti il fatto doloso dell'assicurato non può far parte del rischio contrattualmente dedotto (art. 1917 comma 1° CC), nel secondo la tutela del danneggiato è attuata, anche per i fatti dolosi, tramite un autonomo complesso di norme che giunge a prescindere dalla stessa esistenza di un contratto di assicurazione.

Tanto precisato, il danneggiante Ostrovica e il responsabile civile La Fondiaria Assicurazioni S.p.A., quale impresa territorialmente designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, devono essere condannati in solido alla rifusione delle spese ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.

Per la liquidazione delle spese si rimanda al dispositivo, con l'avvertenza che gli onorari, tenuto conto della particolare complessità del processo, del numero e della rilevanza delle questioni di fatto e di diritto, vengono determinati, per le singole posizioni difensive, in lire 8.000.000, e che conseguentemente viene liquidata: a Cei Bruno e Logli Loredana, genitori conviventi' della vittima Cei Sonia, la somma complessive di lire 8.983.000; a Cei Maurizio e Cei Stefania, fratelli conviventi, la somma complessiva di lire 9.785.000; a

Badalassi Lida, madre convivente della defunta Betti Susi, la somma di lire 10.819.000; a Betti Lisa, sorella, quella di lire 10.051.000; a Franchi Dino, Morganti Fedora (genitori) e Franchi Alessandro (fratello), eredi della vittima Franchi Sabrina, la somma complessiva di lire 10.155.000, somme comprensive, per tutti, di esborsi e diritti, oltre IVA e CNP come per legge.

Per la liquidazione dei danni è necessario rimettere le parti davanti al giudice civile, ma nel frattempo può essere assegnata alle parti civili, che ne hanno fatto richiesta, una provvisoria che, sulla base della semplice considerazione di entità del danno morale, viene determinata, avuto riguardo alla prassi liquidatoria normalmente seguita dai giudici

civili, in lire 100 milioni per ciascuno dei genitori delle vittime e in lire 50 milioni per ciascuno dei fratelli.

P.Q.M.

Visti gli artt. 82 c.p., 438, 442, 533 e 535 CPP, dichiara OSTROVICA Ardian colpevole dei reati a lui ascritti, assorbito il delitto di tentato omicidio in danno di Lekstakaj Admir in quello di omicidio volontario plurimo ai danni di CEI Sonia, FRANCHI Sabrina e BETTI Susi, e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 CP, computata la diminuyente di rito, lo condanna alla pena di anni venti di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Visto l'art. 32 CP, dichiara l'imputato in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Ordina il dissequestro e la restituzione dei veicoli agli aventi diritto.

Visti gli artt. 538 e segg. CPP, condanna, in solido, l'imputato Ostrovica Ardian e il responsabile civile, La Fondiaria Assicurazioni S.p.A., quale impresa designata e nei nomi del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, alla rifusione delle spese di costituzione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Cei Bruno, Logli Loredana, Cei Maurizio, Cei Stefania, Badalassi Lida, Betti Lisa, Franchi Dino, Morganti Fedora, Franchi Alessandro. Liquidata le spese per Cei Bruno e Logli Loredana in complessive Lire 8.983.000; per Cei Maurizio e Cei Stefania, in complessive Lire 9.785.200, per Badalassi Lida in Lire 10.819.000; per Betti Lisa in complessive Lire 11.051.000; per Franchi Dino, Morganti Fedora e Franchi Alessandro, in complessive Lire 10.155.000, oltre - per tutti - IVA e CNP come per legge.

Rimette le parti per la liquidazione del danno davanti al giudice civile.

Condanna, in solido, l'imputato e il responsabile civile al pagamento di una provvisionale, provvisoriamente esecutiva, determinata in Lire 100.000.000 per Cei Bruno, Logli Loredana, Badalassi Lida, Franchi Dino e Morganti Fedora, e in Lire 50.000.000 per Cei Maurizio, Cei Stefania, Betti Lisa e Franchi Alessandro.

Indica in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.

Pisa, 18 gennaio 2001.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Dr. Alberto de Palma

Depositata in Cancelleria il 01/03/01